



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEL LOGO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TIVOLI
E SULLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

Art. 1 - OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento fissa criteri e modalità per la concessione, da parte dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, del patrocinio, dell'utilizzo del logo, nonché di contributi e benefici di natura economica (per brevità d'ora in poi denominati **contributi**) aventi finalità Istituzionali ed aventi comunque ad oggetto la promozione di iniziative che coinvolgano o interessino direttamente il mondo della giustizia e l'attività della avvocatura; in particolare, per quelle finalità rientranti nelle proprie competenze e comunque dirette principalmente al perseguimento della formazione, del costante aggiornamento degli iscritti e, in generale, volte a favorire momenti di elevazione culturale, di incontro e di aggregazione tra gli stessi, nonché per sostenere tutte le iniziative dirette al miglioramento delle condizioni di svolgimento dell'attività professionale.

Art. 2 - SETTORI DI INTERVENTO

La concessione del patrocinio, del logo e/o del contributo può riguardare, nei limiti delle risorse disponibili, attività e manifestazioni varie, con particolare riferimento ai settori dei servizi agli iscritti, della promozione della funzione e del ruolo della Avvocatura, specie se in ambito circondariale, della valorizzazione delle attività culturali, anche non strettamente attinenti all'ambito giuridico, e delle attività sportive e del tempo libero svolte dagli iscritti nell'ambito di associazioni ricreative forensi riconosciute dall'Ordine e rispondenti alle finalità dell'Ordine e precisamente:

- a) la diffusione della conoscenza della professione forense e delle modalità di accesso alla medesima, nonché della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato; l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico anche mediante presentazione di pubblicazioni che abbiano interesse di natura giuridica; b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico anche mediante presentazioni di pubblicazioni che abbiano interesse per gli iscritti all'Ordine
- c) finalità di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti dell'Ordine.

I contributi ed il patrocinio **non** sono concessi per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzati dagli stessi, e per quelle iniziative completamente estranee agli interessi culturali della Avvocatura o del ruolo e la funzione che essa svolge.

È ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo superamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati, secondo la prudente valutazione dell'Ordine. Possono essere riconosciuti contributi finanziari per specifiche iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà nel caso di eventi eccezionali.

Tutti i contributi erogati sono facoltativi e non danno diritto di continuità per gli anni successivi.

Art. 3 - BENEFICIARI

Beneficiari dei contributi, della concessione in uso del logo e del patrocinio, per le iniziative che concernono attività e manifestazioni indicate negli articoli precedenti, potranno essere persone fisiche, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, Associazioni, Fondazioni e Comitati legalmente costituiti.

Art. 4 - AMBITO TERRITORIALE

Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi preferibilmente nell'ambito del distretto della Corte di Appello; potranno svolgersi al di fuori di esso in ipotesi di particolari eventi di rilevanza nazionale, intesi a diffondere e valorizzare fuori dal distretto le iniziative di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5- CONTRIBUTI

a) L'erogazione di contributi per le iniziative di cui agli articoli precedenti viene deliberata in via esclusiva dal Consiglio dell'Ordine a seguito di apposita istanza scritta degli organizzatori dell'iniziativa stessa, redatta in conformità al presente Regolamento.

b) La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza e attualità del suo contenuto.

c) Per una medesima iniziativa è possibile presentare una sola istanza.

d) Al fine di consentire la valutazione di conformità dell'iniziativa e l'erogazione del contributo da parte del Consiglio dell'Ordine, con l'autorizzazione del Consigliere Tesoriere, all'erogazione dei contributi, il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioni@pecavvocatitivoli.it, almeno venti giorni dall'espletamento dell'iniziativa, apposita istanza sottoscritta dallo stesso, con il preventivo delle spese da sostenere e l'indicazione delle coordinate bancarie. Entro venti giorni dall'espletamento dell'evento il richiedente è tenuto a depositare una relazione finale con il rendiconto, la cui mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta la difformità dell'iniziativa, con le conseguenze previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

e) Ciascuna istanza, con relazione e rendiconto, è esaminata dal Consiglio dell'Ordine nella prima adunanza utile alla sua presentazione, o in quella successiva che si renderà necessaria a seguito di approfondimenti. Il Consiglio dell'Ordine può accogliere ovvero respingere, ovvero anche ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo richiesto con delibera motivata.

f) Le deliberazioni motivate sulle istanze sono comunicate agli interessati da parte del Consigliere Tesoriere, anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nell'istanza.

g) Il contributo per le manifestazioni ed attività può essere concesso in misura non superiore al 70% della spesa richiesta e preventivata. La liquidazione del contributo avverrà entro 30 giorni dalla deliberazione di ammissione previo adempimento delle formalità richieste dal presente articolo. Il beneficiario dovrà indicare nelle pubblicazioni, locandine, manifesti ed inviti la dicitura che l'evento si svolge con **il contributo e/o patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli**.

Art. 6 - CONCESSIONE DEL LOGO E DEL PATROCINIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI

Il logo dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli è quello di seguito riprodotto:



- a) L'uso del logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo.
- b) La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi e sovvenzioni.
- c) La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente previa istanza dell'interessato, redatta in conformità all'allegato 1) del presente Regolamento. Per il procedimento di concessione si applica, in quanto compatibile, l'art.5. In tutte le forme di comunicazione con i terzi e negli strumenti pubblicitari del successivo comma d), la concessione del patrocinio dell'ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura "**con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli**" con esclusione di altre espressioni.
- d) Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è stata ottenuta la concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi al bozzetto, allegato all'istanza. Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni pubbliche, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti. E' ammessa la citazione di eventuali *sponsor*, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia sul fondo del messaggio pubblicitario, con carattere di minore evidenza rispetto al patrocinio ed al logo dell'Ordine.
- e) La sola concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.
- f) La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei confronti degli organi organizzatori, né del pubblico, né di terzi
- g) L'utilizzo del logo attraverso collegamenti ipertestuali (link) al sito istituzionale <https://www.ordineavvocatitivoli.it/>, nonché alle pagine ufficiali presenti sui *social networks* alle URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069228039138> e <https://www.instagram.com/ordineavvocatitivoli/>, unitamente ai contenuti grafici e testuali ivi riportati, non è sottoposto a preventiva autorizzazione da parte dell'Ordine. Resta salva la facoltà

del Consiglio di richiederne la rimozione ove detto utilizzo non sia ritenuto conforme alle finalità divulgative dei suddetti canali web.

Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE

Le istanze, redatte secondo lo schema di cui all'**allegato 1**), devono essere adeguatamente motivate e devono pervenire tempestivamente, e comunque almeno venti giorni prima dell'evento al fine di consentirne la corretta valutazione nel rispetto delle linee indicate. Nell'ipotesi in cui la richiesta di contributo sia finalizzata ad eventi di particolare rilevanza, la cui organizzazione scaturisca da circostanze contingenti e non prevedibili e la cui realizzazione, pertanto, da considerarsi improcrastinabile, si prescinde al termine di presentazione della domanda sopra indicato. Ai fini dell'istruttoria il Segretario ovvero il Consigliere all'uopo delegato riferirà al Consiglio sulla meritevolezza dell'istanza e sulla disponibilità di bilancio, sentito il Tesoriere.

Il Consiglio dell'Ordine delibererà la concessione del contributo in relazione alle proprie disponibilità finanziarie iscritte e disponibili in bilancio a seconda dell'importanza delle attività proposte dai richiedenti. L'atto deliberativo di ammissione o di diniego al contributo e/o al patrocinio dovrà essere adeguatamente motivato dal Consiglio.

Art. 8 - DIFFORMITÀ DELLE INIZIATIVE

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano **difformi** le iniziative:

- a) Per le quali, senza giustificato motivo non sia stata presentata la relazione finale con il rendiconto prevista dal precedente Art. 5, con obbligo di restituzione delle somme non spese.
- b) Attuate in violazione delle prescrizioni e dei divieti indicati dall'art. 2 del presente Regolamento o in difformità rispetto al preventivo presentato;
- c) Attuate in grave violazione delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine conseguenti alle relative istanze;
- d) Attuate in violazione del decoro della professione forense e del prestigio dell'avvocatura, secondo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

La difformità deve essere valutata rispetto al complesso dell'iniziativa e non con esclusivo riferimento a singoli e circoscritti comportamenti individuali degli organizzatori o dei partecipanti ovvero di soggetti terzi eventualmente coinvolti.

L'Ordine si riserva in ogni caso la facoltà di ripetere le somme erogate in tutto o in parte nelle ipotesi di difformità delle iniziative, secondo le precedenti disposizioni.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli con delibera del 16 novembre 2023 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli <https://www.ordineavvocatitivoli.it/>.

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Eliana Lelli

Avv. Roberta Panattoni

